

**LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL CURATORE A CARICO DELLO STATO E NEI FALLIMENTI DELLE SOCIETA' DI PERSONE E DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI.**

Il Presidente ed i Giudici della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Verona, area Procedure Concorsuali, a seguito di riunione ex art. 47 quater ord. giud. hanno convenuto di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo il quale il compenso spettante al curatore fallimentare va determinato in forza dei criteri di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.m. n. 30/2012, mentre **il compenso minimo liquidabile ai sensi del successivo art. 4**, pari ad € 811,35 (oltre alle spese vive ed a quelle generali), **va riconosciuto solo allorquando i predetti criteri conducano alla liquidazione di un compenso inferiore a quello minimo** (cfr. Cass., 7 ottobre 2015, n. 20111).

Ciò comporta che tutte le volte che, malgrado la insussistenza o estrema modestia dell'attivo, l'ammontare del passivo sia tale da comportare una determinazione del compenso in misura maggiore a quella minima, il compenso dovrà essere liquidato in siffatta misura e così posto a carico dell'erario.

Si rammenta inoltre che, a mente dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, mentre il rimborso delle spese generali nella misura del 5% ha carattere forfettario ed automatico, quello delle spese vive postula la **produzione delle relative pezze giustificative, da allegare all'istanza di liquidazione unitamente ad un elenco delle stesse.**

Con riferimento, invece, alla liquidazione del compenso spettante al curatore per le procedure **di fallimento di società di persone e del o dei soci illimitatamente responsabili**, la Sezione, area Procedure Concorsuali, ha fissato i seguenti criteri:

- il compenso deve essere determinato, con applicazione delle percentuali sull'attivo e sul passivo previste dal D.m. n. 30/2012, separatamente per il fallimento della società e

quello/i di ciascun socio, trattandosi di procedure distinte, pur se affidate al medesimo curatore (cfr. art. 148 l. fall.);

- tuttavia, poiché la massa passiva del fallimento del socio può essere composta, in tutto o in parte, da crediti vantati nei confronti della società, per effetto dell'automatismo previsto dal comma 3 del medesimo art. 148, senza che tale composizione del passivo si ricollegli ad una qualche attività del curatore, le percentuali in questione verranno computate sulla sola massa passiva formata da crediti vantati da creditori personali del o dei soci, fermo in ogni caso restando il rispetto della soglia minima prevista dall'art. 4 del decreto e l'eventuale liquidazione a carico dell'erario.

Ferme, pertanto, le indicazioni già fornite con le circolari "N. 3 Istanze" e "N. 8 Rapporti fra fallimento ed esecuzioni", si raccomanda di:

- indicare nelle istanze di liquidazione del compenso, in ogni caso, e quindi anche quando l'attivo sia insussistente o quasi, l'ammontare del passivo;
- allegare all'istanza le pezze giustificative delle spese vive sostenute, unitamente ad un elenco delle stesse;
- indicare, nelle istanze di liquidazione del compenso in procedure di società di persone e dei soci, l'ammontare delle masse attive e passive separatamente per la società e per ciascun socio, indicando per questi ultimi l'ammontare dei soli crediti riferiti a creditori personali dei soci;
- indicare, infine ed in ogni caso, l'ammontare delle somme liquide a disposizione della procedura.

*Dispone la comunicazione della presente circolare ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Verona, con preghiera di ulteriore diffusione agli iscritti*

Verona, 30 novembre 2020

Il Presidente della II Sezione Civile

Dott.ssa Monica Attanasio